



RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr. 14 – del 04 Maggio 2015

**OGGETTO: Dismissione della partecipazione indiretta nella società "Rincicotti & Orciani srl".
Relazione tecnica PG 18290 del 18.03.2015.
Richiesta di parere di cui alla nota PG 29099 del 29.04.2015.**

Il giorno **04.05.2015** i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fano:

- Rag. Carlo Alberto Magini (Presidente)
- Dott.ssa Debora Arcangeli (Effettivo)
- Dott. Sergio Moretti (Effettivo),

nominati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 1 del 10/01/2013, si sono riuniti per valutare la richiesta di parere in oggetto.

Occorre anzitutto premettere che la società in esame, "Rincicotti & Orciani s.r.l.", è tra quelle che non hanno avvertito l'esigenza di fornire riscontro alla pur tempestiva richiesta di dati ed informazioni che questo Collegio ha inviato tramite l'Amministrazione dell'Ente già all'inizio del suo mandato (si veda verbale n. 4/2013).

A dispetto della notorietà delle problematiche inerenti detta partecipata, nessuna utile e specifica indicazione ci è pervenuta prima d'ora dalla controllante ASET s.p.a. né dall'Amministrazione comunale.

A parte la pregevole relazione tecnica in oggetto, le informazioni di cui questo Collegio dispone sono infatti quelle di pubblico dominio, filtrate nelle ultime settimane dalla stampa locale, dalle quali emerge il quadro poco edificante di un investimento che appare, sin dall'origine, totalmente estraneo non solo al perseguimento di qualsiasi finalità pubblica ma anche, da quanto è dato leggere, di qualsiasi sana finalità privatistica.

L'estraneità della partecipazione acquisita alle finalità dell'Ente sarebbe stata facilmente superabile in un contesto di sana e profittevole gestione, che tuttavia in questo caso pare essere **totalmente mancato**, se è vero, come riporta un quotidiano locale, che **"L'azienda, che ora vale zero dopo una gara per la vendita andata deserta, fu acquistata per 1.131.848,47 euro e ha prodotto per un decennio quasi sempre perdite di esercizio (complessivamente 309 mila euro), puntualmente ripianate da Aset che ogni volta ha ricostituito il capitale sociale di 90 mila euro."** (v. Corriere Adriatico, 3 Aprile 2015).

Un contesto ulteriormente aggravato dalla circostanza che nei confronti di colui che ha ceduto la partecipazione ad ASET spa (Sig. Umberto Rincicotti, inspiegabilmente mantenuto per molti anni



COMUNE DI FANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) – Dott.ssa Arcangeli Debora – Dott. Moretti Sergio

nel ruolo di amministratore delegato) è stata addirittura deliberata una azione di responsabilità (di cui – va precisato – come per tutto il resto nessuna informazione ci è pervenuta) per fatti che, qualora confermati, verosimilmente debordano la mera responsabilità in sede civile, sia da parte dello stesso cedente che di tutte le figure, ad ogni livello, responsabili delle funzioni di indirizzo e di controllo (v. Corriere Adriatico, 3 Aprile 2015).

La stampa locale parla infatti esplicitamente di *“diverse responsabilità attribuibili sia ai controllati che ai controllori”*: argomento di cui la documentazione ricevuta non tratta ma che dovrà invece essere oggetto di puntuale indagine e riscontro da parte dell’amministrazione comunale, perché – contrariamente a quanto affermato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori (si veda il comunicato FEMCA CISL 18.03.2015) – proprio in questo, piuttosto che nella dismissione della partecipazione, va ricercato il danno erariale.

Il Collegio non può che condividere i rilievi giuridici e di legittimità rappresentati nella relazione tecnica in oggetto, non potendosi in alcun modo disattendere le finalità delle norme succedutesi in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e, in ultimo, della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo unico, commi da 611 a 614).

Tale norma (di particolare rilievo, stante la funzione di *coordinamento della finanza pubblica*) espressamente indica che gli enti locali *avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

All’interno dei criteri individuati dalla legge per la società in esame non si configura soluzione diversa dalla dismissione (da operarsi ai sensi del comma 613 con le modalità disciplinate dal Codice Civile), in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, con l’aggravante della conclamata deficitarietà della gestione.

Alla luce delle notizie di pubblico dominio occorre peraltro aggiungere che il mantenimento della partecipazione pare rappresentare in realtà un danno concreto ed immediato, se è vero che le ingenti perdite che produce sono oggetto di ripiano da parte di ASET spa, la quale, essendo affidata-



COMUNE DI FANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) – Dott.ssa Arcangeli Debora – Dott. Moretti Sergio

ria *in house providing*, deriva il suo equilibrio economico e finanziario direttamente dal bilancio comunale.

Quanto al personale dipendente, che pare essere il punto centrale della discussione, si deve fare riferimento alla medesima legge di stabilità 2015 che, al comma 614, fa rinvio all'omologa legge per l'anno precedente (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - articolo 1, commi da 563 a 568-ter):

- comma 563: *Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ... possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali ... senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ... La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.*
- comma 564: *Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.*

Va osservato come sia palese che la disposizione non riguarda la società in oggetto, in quanto del tutto estranea al concetto di "funzioni e servizi esternalizzati", tanto che la relazione del 18.03.2015 parla espressamente di *rilievo "istituzionale" del tutto assente*.

Parimenti ed univocamente orientati in tale senso sono i recentissimi pronunciamenti giurisprudenziali allo scopo esaminati, tanto della Corte dei Conti (Sezioni riunite in sede di controllo, nn. 3/CONTR/12 e 4/CONTR/12, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Del. n. 174/2013/PAR) quanto, e soprattutto, della Corte Costituzionale (Giudizi di legittimità costituzionale in via principale, sentenze 226/2012, 227/2013 e 7/2015).

Va infine rilevato che non pare si possano condividere le ipotesi, cui la relazione accede, di continuazione dell'attività, in quanto consentirebbero, surrettiziamente, di rimandare la puntuale applicazione della norma, potendosi, in via meramente residuale e per il tempo necessario al perfezionamento della dismissione, acconsentire soltanto all'affidamento di prestazioni che riscontrino puntualmente i requisiti di economicità per la stazione appaltante e al tempo stesso di sostenibilità per la società partecipata. Diversamente si sarebbe in presenza di una indebita e preventiva copertura di perdite di quest'ultima.

Con l'espresso invito ad attivare ogni utile azione, in sede sia civile che penale, volta a fare chiarezza sulle responsabilità di tutti i soggetti in vario modo coinvolti sia nella fase di acquisizione che nella successiva di gestione della partecipazione, anche al fine di ristorare l'Ente dei danni che oggettivamente pare avere subito, si trasmette il presente verbale al Comitato di controllo, nelle



COMUNE DI FANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) – Dott.ssa Arcangeli Debora – Dott. Moretti Sergio

persone del Segretario generale dell'Ente, dott.ssa Antonietta Renzi, e del dirigente Dott. Pietro Celani, con espresso invito ad indirizzare copia a tutti i destinatari della relazione prot. 18290 del 18.03.2015.

Si invita altresì il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente verbale a tutti i consiglieri.

L.C.S.

FANO, 4 Maggio 2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Carlo Alberto Magini

Dott.ssa Debora Arcangeli

Dott. Sergio Moretti